COMMISSIONE IV

DIFESA

62.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (4855) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3, 5, 13, 15, 25, 26

Alberini Guido (PSI) 12

De Carolis Stelio, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 14, 25

Galante Michele (PCI) 26

Gasparotto Isaia (PCI) 5, 8

Mannino Antonino (PCI) 9

Meleleo Salvatore (DC) 25

Savio Gastone (DC) 8, 11

Tassone Mario (DC) 8

Zamberletti Giuseppe (DC), *Relatore* 4, 13, 25

Votazione nominale:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14.

GUIDO ALBERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (4855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare ».

Ricordo che, nella seduta del 12 luglio 1990, la Commissione aveva approvato il provvedimento in sede referente, introducendovi alcune modifiche e richiedendone, nello stesso tempo, il trasferimento in sede legislativa, che è stato perfezionato nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Ai fini del trasferimento in sede legislativa, le Commissioni I affari costituzionali e XI lavoro pubblico e privato hanno deliberato, in data 25 luglio 1990, di esprimere parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio ha espresso, in data 24 luglio 1990, parere favorevole alle seguenti condizioni:

« che agli articoli 5 e 9 sia ripristinato il testo originario del disegno di legge;

che l'articolo 10 sia così riformulato:

ART. 10.

(Orario delle attività giornaliere).

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in 36 ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superfice e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale o programmatica.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

che l'articolo 11 sia soppresso;

che l'articolo 12 del testo approvato in sede referente, introdotto dalla Commissione, sia così riformulato:

ART. 12.
(Scatti stipendiali).

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:

Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ».

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore.* Il testo al nostro esame recepisce l'accordo contrattuale intervenuto fra l'amministrazione della difesa ed il Collegio centrale della rappresentanza dei militari (COCER). Approvando tale testo in sede referente, la Commissione ha inteso assumere nei confronti dell'accordo in questione un atteggiamento analogo a quello adottato per i contratti del pubblico impiego che vengono recepiti senza modifiche da parte del Parlamento.

Per altro, la Commissione aveva introdotto nel testo alcuni emendamenti sia concernenti questioni già affrontate, tali da costituire una vera « coda » contrattuale, sia, come nel caso dell'emendamento presentato dall'onorevole Meleleo – che cito a titolo di esempio – miranti a sanare situazioni di sperequazione esistenti, trascurate nell'elaborazione del testo.

Nella procedura di trasferimento in sede legislativa, la Commissione bilancio

ha espresso un parere favorevole, a condizione, però, che sia ripristinato il testo originario degli articoli 7 e 9 del disegno di legge, che l'articolo 11 sia soppresso e che gli articoli 10 e 12 siano riformulati.

In particolare, nel parere della Commissione bilancio si chiede che venga rimodulata la copertura della spesa perché, ai fini di tale copertura, si faceva riferimento ad un assestamento di bilancio già avvenuto e che, quindi, non avrebbe potuto essere utilizzato per coprire gli oneri previsti.

Mi rendo conto che sarebbe stato preferibile che la Commissione bilancio avesse potuto trovare una soluzione per assicurare un'adeguata copertura finanziaria delle previsioni introdotte nel testo come appendice contrattuale, ma ritengo anche che sia di estrema importanza giungere all'approvazione immediata del disegno di legge predisposto dal Governo.

La mia proposta, quindi, è quella di approvare senz'altro il provvedimento, ottemperando alle condizioni poste dalla V Commissione, affinché esso possa essere licenziato anche dal Senato e l'architettura contrattuale predisposta venga finalmente attuata.

Nel contempo, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a trasfondere il contenuto degli emendamenti presentati in sede referente (valutati positivamente dallo stesso esecutivo e miranti a sanare situazioni ingiuste a favore di alcune categorie, come quelle dei medici e degli ingegneri) in un disegno di legge, che questa Commissione è pronta ad accogliere, tale da garantire a quegli emendamenti un'idonea copertura finanziaria nel quadro di un'intesa tra le amministrazioni della difesa e del tesoro.

Al momento, la mia proposta è quella – lo ripeto – di approvare il disegno di legge così com'è stato predisposto dal Governo, affinché esso possa essere licenziato anche dall'altro ramo del Parlamento e dare corso all'accordo contrattuale intervenuto tra il COCER e l'amministrazione della difesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ISAIA GASPAROTTO. Il gruppo comunista, com'è stato dichiarato anche durante l'esame in sede referente, è favorevole ad una tempestiva approvazione del disegno di legge, anche se non comprensivo degli emendamenti ricordati dal relatore, affinché il Senato possa a sua volta licenziarlo ed i contenuti contrattuali, divenuti legge dello Stato, possano esplicare tutti i loro effetti.

Premesso questo, dichiaro che avremmo ascoltato con favore dal relatore qualche rilievo critico in ordine al comportamento del Governo. Infatti, stiamo esaminando ora, alla fine di luglio, un disegno di legge che recepisce un contratto siglato il 6 aprile scorso. Si sono persi mesi durante i quali il provvedimento avrebbe potuto essere approvato da entrambi i rami del Parlamento.

So benissimo che, a poco tempo di distanza dalla data in cui è stato firmato l'accordo, si sono tenute le elezioni amministrative e che la conclusione del contratto doveva essere annunciata prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali per poterla poi rendere, in concreto, impraticabile. Il ritardo intervenuto, per altro, ha creato non pochi problemi ai rappresentanti delle nostre forze armate.

Vorrei anche sottolineare come, in quest'ultima fase, il Governo abbia seguito un comportamento a dir poco contraddittorio e censurabile. È vero che, in sede referente, si è unitariamente approvato il testo del provvedimento introducendovi una serie di modifiche relative a « code » contrattuali che spesso trovano, in qualche modo, composizione attraverso incontri che intervengono a più riprese tra le parti fino all'apposizione del sigillo definitivo agli accordi. Purtroppo, però, non siamo ancora in quella fase; pertanto, era ovvio che la Camera dovesse intervenire a perfezionare il lavoro positivo svolto.

Vorrei ricordare il positivo lavoro svolto dal relatore e da tutti i gruppi

parlamentari che hanno approvato all'unanimità gli emendamenti presentati al provvedimento. Sottolineo il fatto che anche il Governo aveva espresso in sede referente il proprio assenso a quegli emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione e che, tra l'altro, avevano il consenso del COCER. In un secondo momento, il presidente della V Commissione bilancio ha chiesto ai rappresentanti dell'esecutivo di quantificare gli oneri finanziari determinati dall'approvazione di quegli emendamenti; il Governo, però, non ha fornito il benché minimo chiarimento al riguardo, mettendo in seria difficoltà la Commissione bilancio. Il Governo, dunque, ha assunto atteggiamenti diametralmente opposti a quelli tenuti in questa sede. Credo che, a tale riguardo, si debba quanto meno constatare una incongruenza nell'atteggiamento del Governo, che non è stata accompagnata da una vera e propria documentazione esplicativa.

Quando i rappresentanti del Ministero del tesoro affermano che non vi è un'adeguata copertura finanziaria, mi domando come gli emendamenti approvati dalla Commissione « splafonavano » dal punto di vista di tale copertura. Ritengo che tale problema fosse facilmente risolvibile, perché i nostri emendamenti, in realtà, non andavano ad incidere in misura elevata sul piano finanziario, anche perché eravamo convinti di averli formulati in maniera tale da renderli accoglibili dal Governo proprio per la scarsissima incidenza finanziaria che essi avevano. È pertanto mancata una documetazione esplicativa del Governo di fronte ad una dichiarazione di maggiori spese.

Ritengo opportuno sottolineare che lo sconcertante atteggiamento del Governo in materia comporterà ulteriori ritardi oltre a quelli già accumulati dopo la stipulazione del contratto, il 6 aprile scorso. Penso di interpretare il disagio di tutti i membri della Commissione per questo atteggiamento del Governo, che rende improduttivi i lavori della Commissione, fa fare una brutta figura all'esecutivo e potrà creare ulteriori problemi al comparto stesso delle forze armate. È ovvio che il gruppo comunista è favorevole a votare oggi il provvedimento in discussione, ma è altrettanto evidente che avremmo voluto approvarlo ancora prima. Dobbiamo rilevare, con dispiacere, che non si sono potuti risolvere tutta una serie di problemi che potevano concorrere a creare un clima migliore ed un'armonia tra gli ufficiali e sottufficiali ed i quadri delle forze armate.

Pur dovendo sottolineare un certo disagio per i ritardi accumulati, ritengo opportuno rilevare che è la prima volta nella storia dele forze armate che tale questione viene risolta sulla base di un accordo tra il Governo e i rappresentanti del COCER (eletti in rappresentanza degli ufficiali e dei sottufficiali). Vorrei dire, rivolgendomi al Governo ed agli stati maggiori delle forze armate, che tutto ciò sta a dimostrare il ruolo positivo del COCER anche per le capacità negoziali evidenziate nel corso della trattativa con i Ministeri e gli stati maggiori per quanto riguarda la questione degli orari e dei trattamenti economici. Sottolineo il fatto che tali capacità negoziali non solo non hanno minato la compattezza delle nostre forze armate, ma hanno rafforzato un'unità d'intenti liberando, inoltre, i vertici militari da tali improprie incombenze che potrebbero spingerli nella direzione di un impegno più veritiero sull'insieme della struttura organizzata e sulle prospettive del nostro modello di difesa e non solo a stabilire quanti soldi debba prendere un sottufficiale od un ufficiale e di quanti scatti di anzianità essi debbano usufruire. Ritengo, quindi, che tutto questo debba rientrare nella trattativa.

Sottolineo che tutto ciò consentirà di dimostrare l'estrema serietà degli organici della rappresentanza militare.

Auspico inoltre che, attraverso l'indagine conoscitiva sul modello nazionale di difesa, si possa arrivare alla risoluzione certa dei problemi e a delineare il modo più opportuno affinché nel futuro si possa contare su di un minimo di certezze e su una maggiore chiarezza che ci consentirà di raggiungere dei risultati migliori.

Vorrei precisare che condivido l'idea di apportare alcune aggiunte – se sarà possibile farlo – che, però, non debbono illudere gli interessati. Auspico inoltre che il Governo assuma, per quanto riguarda gli emendamenti presentati, impegni precisi ed un orientamento serio (che, a mio avviso, se non saranno affrontati seriamente nell'ambito di una futura « coda » contrattuale, non saranno mai realizzati). Credo che, a fronte della necessità di approvare il provvedimento in discussione, gli impegni debbano essere concretamente rispettati per dare una risposta definitiva per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi ai militari, i relativi adeguamenti e la maggiorazione delle retribuzioni sul piano dell'indennità di cui all'articolo 13, nonché gli assegni funzionali. La questione dell'assegno funzionale ha rappresentato una proposta interessante, avanzata nel 1987, che consideriamo tuttora positiva perché, quando andremo ad una prima omogeneizzazione della situazione degli ufficiali con quella dei corpi di polizia, non potremo dimenticare che anche i sottufficiali dovranno essere presi in considerazione per non determinare una sperequazione tra le diverse retribuzioni. Riteniamo pertanto opportuno omogeneizzare la situazione dei sottufficiali a quella di chi opera nei corpi di polizia; pur rendendoci conto che non è possibile paragonare compiti e funzioni diverse, crediamo che essi debbano avere un punto di base uguale. È opportuno che le forze di polizia, i carabinieri e le forze armate abbiano uno « zoccolo » di partenza comune, in modo che si possa affermare che l'insieme del mondo degli ufficiali può contare sui medesimi punti di riferimento, in particolare per quanto riguarda la retribuzione.

È opportuno, inoltre, prendere in considerazione la questione della rivalutazione dell'indennità operativa e quella dell'indennità di rischio per le radiazioni da radar ionizzanti. È vero che dobbiamo risarcire chi è stato colpito da tali radiazioni, ma è altrettanto vero che occorre mobilitare le maggiori competenze tecnico-scientifiche per poter fissare delle norme di salvaguardia per chi lavori a contatto con i radar. Non vogliamo accettare una situazione data, ma intendiamo promuovere l'accoglimento di emendamenti miranti a far sì che detti *radar* possano essere resi, entro breve tempo, i più sicuri possibili per coloro che li usano. Questo problema è stato denunciato più volte ma, in ordine alle precauzioni da adottare, le forze armate si trovano ancora all'anno zero. A protezione di coloro che lavorano intorno a tali *radar* non vengono utilizzati nemmeno quei dosimetri (piccole particelle che permettono di captare tutte le radiazioni che possono posarsi sui vestiti o sul corpo umano) utilizzati in tutti gli ospedali dotati di un minimo di attrezzature. Tale problema dev'essere valutato e seguito con la massima attenzione.

L'aspetto che riteniamo maggiormente positivo e più avanzato dell'accordo contrattuale intervenuto è quello concernente la fissazione di un orario di lavoro (36 ore più 2 ore di straordinario obbligatorio). Riteniamo, infatti, un dato di civiltà che, finalmente, si sia stabilito anche per il personale delle forze armate, per gli ufficiali e sottufficiali, un orario di lavoro analogamente a quanto previsto per i dipendenti di tutti i comparti dello Stato. Si tratta di un passo avanti anche in direzione di un ammodernamento e di un accrescimento dell'efficienza della struttura militare.

Quando il comandante di un reparto sa di quanti ufficiali e sottufficiali può disporre e quali compiti deve svolgere, deve sapere anche come organizzare questi fattori nel modo più produttivo e moderno.

Purtroppo, nel testo in esame non si affrontano le questioni dell'indennità militare e della leva, nonostante che il COCER abbia dimostrato sensibilità nei confronti della questione del soldo per i militari di leva, il cui esame è stato avviato in questi giorni al Senato. Ad essa si deve prestare la massima attenzione perché mentre si eleva la paga degli ufficiali e dei sottufficiali, non si può dimenticare la presenza nelle caserme dei soldati di

leva, ma si deve rispondere a questo e ad altri problemi.

Il gruppo comunista voterà convintamente a favore del disegno di legge in considerazione dei risultati ottenuti; ma ritiene che il provvedimento avrebbe potuto fornire anche risposte più adeguate ed a tal fine ha presentato emendamenti, sottoscritti anche dal relatore.

Numerosissimi appartenenti alle forze armate erano interessati in particolare ad uno di tali emendamenti, concernente il comma 3 dell'articolo 9, tendente, nel momento in cui è in atto un processo di omogeneizzazione, a conferire un adeguamento economico, *una tantum*, ai marescialli, ai tenenti, ai capitani ed ai capitani maggiori.

In questa fase, però, non è stato possibile l'inserimento di proposte emendative nel disegno di legge. Speriamo, pertanto, che il Governo si faccia carico, in futuro, degli impegni assunti di fronte a questa Commissione, anche per rendere produttivo il suo ed il nostro lavoro.

GASTONE SAVIO. Nella prossima legislatura !

ISAIA GASPAROTTO. Sarebbe ben grave se ciò avvenisse nella prossima legislatura !

MARIO TASSONE. Non intendo insistere su argomenti sui quali la Commissione ha già avuto l'opportunità di soffermarsi. Ritengo che l'impostazione indicata dal relatore, onorevole Zamberletti, sia pienamente condivisibile. Indubbiamente, vi è l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento, più volte sollecitata da questa stessa Commissione.

Anche il gruppo democristiano, però, nutre una preoccupazione; ritiene, infatti, che dovesse operarsi un intervento perequativo a favore di alcuni settori delle forze armate (io stesso ero firmatario di un emendamento, accolto dal Governo, tendente a tale fine).

Siamo consapevoli che ciò ripropone una *vexata quaestio* sulle funzioni delle forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che ha altri compiti. Vi è una sorta di assimilazione verso i compiti istituzionali delle forze armate e dei corpi di polizia, tale per cui il diverso regime che governa l'Arma dei carabinieri, a volte, crea difficoltà.

Ci auguriamo, pertanto, che le osservazioni della Commissione bilancio non abbiano il sapore di un diniego nei confronti delle legittime attese dell'Arma dei carabinieri – e, per altri versi, nei confronti del provvedimento concernente le forze di polizia – e che le scelte operate da questa Commissione con l'accoglimento degli emendamenti vengano recepite.

Per altro, oggi si può addivenire – faccio quest'osservazione a voce alta – all'approvazione di uno strumento d'indirizzo che sostenga il Governo nell'intervento concernente l'Arma dei carabinieri (si era trascurata la questione degli appuntati scelti, oggetto poi di un secondo emendamento del relatore).

Indubbiamente il COCER ha lavorato bene, ma ha adottato una diversa valutazione rispetto all'Arma dei carabinieri perché in altre trattative fra l'esecutivo e le rappresentanze militari il problema era emerso e si era sostenuto che i problemi dell'Arma dovessero essere oggetto di un distinto disegno di legge, riguardante tutte le forze di polizia. Su questo punto si raggiunse un accordo di fatto: tant'è vero che il provvedimento del Governo lo recepisce pienamente.

Non credo che il Governo meriti tutte le critiche che oggi gli sono state rivolte, anche perché non sarebbe giusto negare all'esecutivo il merito di aver condotto in porto, per la prima volta, un contratto così difficile ed articolato. Nonostante le sue lacune, non si può dimenticare che il 99,9 per cento degli effetti del provvedimento sono positivi.

Ritengo, inoltre, che si debba dare atto al ministro della difesa del suo impegno. Egli, oggi, è dimissionario per motivi che non riesco a comprendere, concernenti una vicenda importante ma non fondamentale della vita del nostro paese,

che attualmente è interessato da problemi gravissimi (anche quella al nostro esame è una questione, concernente le forze armate, molto delicata). Non possiamo, quindi, ammettere battute d'arresto nell'attività del Governo.

A volte, alcune situazioni hanno un carattere di strumentalità.

Ritengo che ad esse non si debba dare « cittadinanza » quando intralcino il cammino delle istituzioni.

Mi si consenta di esprimere al ministro della difesa piena solidarietà per il lavoro svolto. Pertanto, accogliendo le valutazioni del relatore e dando atto al Governo della validità del provvedimento, – altre forze politiche hanno espresso analogo avviso – ne sollecitiamo la rapida approvazione.

ANTONINO MANNINO. Ci troviamo in una situazione politica nuova – che non era prevedibile – rispetto a quella in cui fu iniziata la discussione di questo provvedimento. Questa situazione politica fa capire che, probabilmente, ci troveremo, nell'immediato futuro, se non di fronte ad una grave crisi per il Paese e per le istituzioni democratiche (per la imperscrutabilità degli sviluppi della situazione politica attuale), quanto meno di fronte ad un cambio degli interlocutori di Governo. Tutto ciò si verificherà, in modo particolare, per quanto riguarda la vicenda del contratto dei militari, per il quale il cambiamento di interlocutori alla direzione del Ministero della difesa non sappiamo dove ci potrà condurre. Esprimo tale valutazione perché abbiamo avuto un *input* ed uno sviluppo particolari – sicuramente, determinatisi anche per ragioni elettorali – essendovi stata un'apertura politica nuova e diversa in chi dirigeva il dicastero della difesa. Il ministro della difesa era, infatti, venuto incontro all'esigenza, sostenuta sempre almeno dalla mia parte politica, di andare più nettamente – senza voler dare il senso di un'interpretazione da parte del Parlamento di una propria funzione – verso un riconoscimento sostanziale del ruolo negoziale della rappresentanza militare del COCER. Tale riconoscimento ha consentito di fare progredire la problematica in discussione e di fare considerare il personale militare – che è composto da dipendenti dello Stato – come un insieme di cittadini-militari, di cittadini come tutti gli altri, con diritti e doveri pari a quelli degli altri. Così facendo, si è consentito di attenuare quella particolarità di una condizione che ha fatto sì che anche quel diritto al rinnovo del contratto triennale – nonostante il grave ritardo – venisse accettato. Tutto ciò spinge, ovviamente, nella direzione di una rapida attuazione, almeno di questa importante previsione.

Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi sul fatto che, in tutta questa vicenda, siamo stati invitati ad approvare un contratto secondo una metodologia che il Parlamento ha seguito per tutto il pubblico impiego. Non possiamo, infatti, ignorare che nel corso della trattativa con la Commissione bilancio (non solo e non tanto per una debolezza di alcune delle parti, ma soprattutto per la esclusività della legislazione che abbiamo determinato per tutta una serie di questioni che sono rimaste insolute) erano maturati alcuni problemi di giustizia che, forse, avremmo potuto affrontare in quell'ambito e che il Governo avrebbe potuto approfondire al suo interno nel rapporto tra il Ministero della difesa ed il Ministero del tesoro.

Vorrei sottolineare la rilevanza di alcuni degli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente; intendo riferirmi in modo particolare a quello relativo ai sottufficiali ed alla richiesta avanzata dal COCER secondo cui, nel contesto di una trattativa con il Governo, quest'ultimo è stato indotto ad accettare l'ipotesi della liquidazione *una tantum*: vale a dire qualcosa cui i sottufficali avevano diritto.

Credo che i sottufficiali rappresentino una parte fondamentale di questo contratto, perché in Commissione abbiamo svolto un lungo lavoro, durato alcuni anni, che ha portato a licenziare una legge per l'avanzamento degli ufficiali che

avrà delle ricadute contrattuali e non abbiamo, invece, affrontato – se non in sede di Comitato ristretto – un lavoro serio relativo alle proposte di legge riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali ed il riordino delle loro carriere. Riteniamo doveroso definire al più presto quella norma, perché se avessimo proposto qualcosa di corrispondente al vero rendimento – sia pure in misura più ridotta – permanente, *una tantum* avremmo indotto oneri più consistenti con il passare degli anni, però, almeno per i primi due anni, la cosa avrebbe potuto essere impostata in modo tale da non determinare oneri aggiuntivi, dando al Parlamento tutto il tempo e la possibilità di riparare con una volontà politica positiva a qualcosa che era rimasto insoluto nella trattativa contrattuale. Ho voluto sottolineare questo elemento perché ci troveremo – pur con la buona volontà e la buona fede di tutti – nella condizione di non poter dire al COCER: state certi che questa e le altre questioni che abbiamo lasciato in sospeso le abbiamo potute affrontare perché la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo in un modo arbitrario e non argomentato, costringendo il ministro della difesa a prendere atto di una sorta di stanziamento a fondo globale.

Si è detto che per i contratti dei militari sono previste alcune somme. Il disegno di legge prevede che questi contributi debbano essere spesi; però qualsiasi esigenza comporti oneri aggiuntivi per il futuro (limitatamente non solo all'esercizio finanziario 1990, ma anche all'esercizio finanziario 1991) non potrà essere soddisfatta. Riteniamo che sarebbe stato doveroso esprimere una valutazione in materia e che eravamo nelle condizioni di espirmerla. In ogni caso, la ragioneria e gli addetti che si occupano del bilancio della difesa dovranno effettuare un calcolo millimetrico degli oneri reali, che spesso possono essere di diversa portata ed entità rispetto a quelli scritti e sanciti. Dico questo senza timore di peccare di malizia in quanto, così come avviene da qualche anno, si può ritenere che gli oneri che presumibilmente deriveranno da questo contratto avranno, in realtà, una consistenza diversa rispetto a quella che noi ed il Ministero del tesoro, o gli uffici preposti, avevamo quantificato (o ci era stato consentito di quantificare).

Faccio questo rilievo, colleghi, anche per sottolineare che bisognerebbe prestare attenzione a certi meccanismi, perché in questa sede prendiamo in esame il contratto che interessa le forze armate, ma dovremmo valutarne la coerenza con il quadro politico generale.

La politica generale seguita anche da questo Governo, al di là dei riconoscimenti attribuiti agli indirizzi evolutivi seguiti dal ministro della difesa, è stata quella – nel momento stesso in cui si predicava la necessità di limitare le spese – di operare scelte parziali in direzione di una rincorsa perversa tra dipendenti dello Stato ed appartenenti al mondo militare, o paramilitare, che può determinare condizioni di ingovernabilità.

Non dobbiamo mai dimenticare – questa è una regola politica generale – che viviamo in un paese i cui corpi di polizia sono, proporzionalmente, i più numerosi in tutto il mondo libero e che l'efficienza di questi corpi non tende ad aumentare, ma può essere considerata decrescente. Tale andamento deve anche essere rapportato a quello che vorremmo fosse, al termine del dibattito in corso sul nuovo modello nazionale di difesa, l'assetto delle nostre forze armate.

Quindi, avremmo dovuto agire con maggiore saggezza cogliendo ciò che vi è di essenziale, in modo da capire che l'unica questione vera, attinente all'evoluzione politica, che sta alla base del contratto delle forze armate è l'introduzione di una disciplina relativa all'orario di lavoro. Pertanto, si doveva tenere conto del fatto che si suscita lo scontento di una massa consistente di soggetti che rimane esclusa da tale disciplina, con tutte le ricadute che ciò implica sul comportamento quotidiano, sulla funzionalità, sulle condizioni del morale e sulle motivazioni con cui si svolge il lavoro.

Vorrei sottolineare questi aspetti in modo molto chiaro, con serenità ma anche con fermezza. Non intendo dilungarmi; desidero piuttosto rimanere ai dati concreti, che corrispondono alla realtà effettiva della condizione militare ed anche di quella che esiste nel settore del pubblico impiego, in quanto ritenevo utile e necessario rimarcare questa situazione.

Naturalmente, il gruppo comunista si farà carico della presentazione dei provvedimenti necessari sperando, se la situazione politica lo consentirà, di riuscire a promuovere l'approvazione almeno delle misure sulle quali mi sono permesso di insistere e sulle quali intendiamo condurre una « guerra di religione ». Vorrei che si capisse che consideriamo una macchia molto grave e negativa il fatto che non si sia avuta l'accortezza, nonostante le pressioni esercitate dal mio gruppo, di capire che quella che ho sottolineato era una questione fondamentale in ordine alla quale il Governo e la Commissione avrebbero potuto giocare qualche altra carta.

Mi sono dilungato più di quanto avrei voluto. Spero, per altro, che avremo modo di riprendere questa discussione, in termini più concreti, alla ripresa dei nostri lavori dopo la pausa estiva.

GASTONE SAVIO. Ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato nel testo predisposto dal Governo, sul quale si è già discusso, prescindendo dagli emendamenti presentati – e giustamente approvati – in sede referente. Infatti, la conclusione dell'*iter* del provvedimento – lacunoso in alcune sue parti, come può essere qualsiasi provvedimento che recepisca un accordo complesso quale quello riguardante le forze armate – è necessaria per dare una risposta immediata alle istanze del paese.

Si tratta di un provvedimento – caratterizzato da un *iter* abbastanza travagliato – cui la Commissione difesa ha apportato alcune integrazioni che ritenevamo e riteniamo necessarie, ma che sono state bloccate dalla Commissione bilancio per le motivazioni che tutti conosciamo. Vorrei precisare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che non condividiamo interamente le motivazioni addotte dalla Commissione bilancio, sia per il momento, sia per il modo in cui sono state formulate. Abbiamo, infatti, riscontrato alcune deficienze nelle valutazioni di merito relativamente agli stanziamenti necessari per potere concludere positivamente la questione del contratto.

Devo esprimere l'amarezza del gruppo della democrazia cristiana per il fatto che la questione dei sottufficiali non sia arrivata ad una conclusione. Ricordo, a tale riguardo, che esiste già un progetto di legge relativo all'avanzamento dei sottufficiali e che gli emendamenti formulati al disegno di legge n. 4855 anticipavano, in un certo qual senso, l'*iter* di quel provvedimento che giace in Parlamento da molto tempo senza che vi sia la possibilità di farlo giungere in porto.

È inutile sottolineare che i sottufficiali costituiscono una delle strutture portanti delle nostre forze armate e che, pertanto, meritano una particolare attenzione da parte del Parlamento.

Ricordo che avevamo espresso l'auspicio che venisse approvato quell'emendamento riguardante l'omogeneizzazione della condizione degli ufficiali, in modo tale da prevedere quanto era contenuto anche in una nostra proposta di legge, che mirava alla parziale omogeneizzazione, precedentemente approvata. Tutto ciò avrebbe consentito, anche agli ufficiali, non di optare per la migliore soluzione tra l'andare in pensione con un certo tetto di stipendio e l'andarvi avendo un calcolo dello stipendio comprensivo dei sei scatti, bensì di cumulare giustamente queste finalità, anche per essere messi sullo stesso piano degli ufficiali delle altre forze armate.

Riteniamo che oltre a tali questioni sarebbe stato opportuno fare riferimento alle indennità militari. Anche in questo caso si registra una situazione che non ci trova soddisfatti per le implicanze che tutto questo potrà comportare sullo stesso regime dell'istituto militare.

Crediamo che, se il Governo accogliesse quell'ordine del giorno – come riterrei opportuno facesse – avremmo l'opportunità di trattare tutti quegli argomenti così delicati – sottoscritti da tutte le parti politiche – in un momento particolare della vita del paese per quanto riguarda le forze armate, che sono state toccate dal « vento dell'Est », nei confronti del quale credo che non bisogna abbassare la guardia trattandosi di avvenimenti non sempre chiari come quelli che si stanno verificando nei paesi prima appartenenti al bolocco orietale.

Nel corso della discussione, si è fatto riferimento alla inconsistenza della decade per i militari di leva. Credo che questa non sia una risposta positiva ai nostri giovani che, pur trovandosi nella obbligatorietà di prestare il servizio militare, non possono contare su una decade adeguata.

Credo che nelle risoluzioni presentate dovremmo affrontare anche questo problema affinché si dia dignità anche nel « soldo » ai giovani che compiono il loro dovere. Auspico – sostenendo che questo tema potrebbe essere incluso in quell'ordine del giorno pur non rientrando nel contesto generale – che, quanto prima, vi sia da parte del Parlamento un'attenta valutazione ed una conseguente definizione di tale problema. Tutto questo ci porta a dire che anche da parte del ministro è stato condotto un buon lavoro, un lavoro difficile che ha, in un certo qual senso, concluso quello che noi volevamo, dando un senso agli emendamenti presentati. Ciò sta a significare che essi erano perfettamente in linea con la volontà dei parlamentari di dare una risposta esauriente alle forze armate.

Per tutte queste ragioni, esprimo il giudizio favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge ed il consenso del gruppo medesimo sulla intenzione del relatore di presentare un ordine del giorno comprensivo degli emendamenti presentati.

GUIDO ALBERINI. Premetto, innanzitutto, che incentrerò il mio intervento sulle considerazioni espresse dal relatore. Nella sostanza, mi atterrò esclusivamente al contenuto del disegno di legge al nostro esame, che comporta una valutazione positiva al di là delle osservazioni espresse dai colleghi sul parere della V Commissione bilancio.

Certo, quando predisponemmo le modifiche al testo del Governo sapevamo di andare incontro alle attese del mondo militare, ma anche che, con molta probabilità, le Commissioni bilancio e tesoro, magari avanzando ragioni non condivisibili, avrebbero potuto frapporre gli ostacoli di fronte ai quali oggi effettivamente ci troviamo.

Credo sia opportuno approvare il provvedimento così com'è stato predisposto dal Governo, proprio per evitare un ulteriore prolungarsi dei tempi, aderendo al suggerimento del relatore di indurre il Governo, attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, a tenere conto delle « code » contrattuali già emerse nel corso della trattativa tra il COCER e l'amministrazione della difesa.

La situazione politica di cui abbiamo notizia si è aggravata al punto che non sappiamo quale sarà il destino del ministro Martinazzoli – che oggi ha rassegnato le dimissioni – né se egli continuerà a perseguire l'indirizzo meritorio che ha saputo imprimere alla direzione del dicastero, o se confermerà la sua decisione.

Ritengo che il rinnovamento che il ministro Martinazzoli ha introdotto nel Ministero della difesa emerga se si prende in esame il disegno di legge n. 4855. Il carattere inedito di tale provvedimento, da tutti sottolineato, è rappresentato dal rapporto nuovo che il ministro è riuscito a stabilire tra l'amministrazione della difesa e le rappresentanze militari, conferendo un assetto quasi negoziale alle trattative tra il COCER ed i rappresentanti del Ministero, ragion per cui oggi la prospettiva per il rinnovo triennale del contratto per il personale delle forze armate è sicuramente valutata in modo positivo dagli interessati.

Altro elemento di novità consiste nel riconoscimento di alcuni diritti, in particolare nell'articolo 10, che fissa l'orario di lavoro. Ciò, infatti, rappresenta il segno di un modo nuovo di concepire il cittadino appartenente alle forze armate, il servizio militare ed i compiti ad esso attinenti.

Si tratta di segnali concreti e positivi di un'attenzione diversa nei confronti delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei soldati, che tutti abbiamo inteso rimarcare; segnali che, pur nei limiti imposti dalla situazione finanziaria di bilancio, vanno incontro ad attese maturate da lungo tempo e ad aspettative vive e pressanti. Questa è la valutazione del gruppo socialista, che s'impegna, a sua volta, ad accogliere favorevolmente un'eventuale ordine del giorno che indirizzi il Governo non solo a rivedere, se possibile, le norme che disciplinano la paga dei soldati di leva, ma anche e soprattutto a tenere conto degli emendamenti che la Commissione, di comune accordo, aveva approvato in sede referente, ed in particolare di quello a favore dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere solo poche parole al contributo recato dai colleghi al dibattito sul disegno di legge in esame. Indubbiamente, l'approvazione del provvedimento rappresenta un fatto positivo. Per altro, devo sottolineare che gli emendamenti che erano stati approvati in sede referente trovavano giustificazione, innanzitutto, nel fatto che, quando era stata iniziata la trattativa interessante le forze di polizia, nel COCER non erano rappresentate né la Guardia di finanza né l'Arma dei carabinieri e che, in ottemperanza alla legge n. 121 del 1981, la rappresentanza militare era assente dalla trattativa presso il dicastero per la funzione pubblica.

La mancata rappresentanza, all'interno del COCER, dei sottufficiali ha causato poi una serie di problemi che la Commissione ha posto all'attenzione del Governo perché seri e fondati. Si tratta di questioni che dovremo affrontare e che probabilmente il relatore, nella sua replica, richiamerà all'attenzione dell'esecutivo.

Quest'ultimo dovrà impiegare una particolare cura nell'esame di problemi che toccano profondamente le forze armate, senza trascurare le forze di polizia, perché simili carenze potrebbero fare sorgere malcontenti e difficoltà tra quegli uomini che costituiscono i cardini delle forze armate.

In seno a questa Commissione si era raggiunto un accordo che aveva portato all'approvazione, in sede referente, di alcuni emendamenti. Voglio sottolineare che tale accordo è saltato in quanto sono mancate determinate fasi a livello di trattativa.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Credo che il modo migliore per dimostrare il nostro apprezzamento all'onorevole Martinazzoli – che è stato un grande ministro della difesa – sia quello di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame per il quale egli ha profuso un notevole impegno.

Vorrei sottolineare che il provvedimento in discussione ha rappresentato, nella sostanza e nella forma, un grande elemento innovativo. Nella sostanza, perché si è introdotto il principio rivoluzionario della definizione dell'orario di lavoro (che contrasta con una vecchia concezione della continuità del servizio, secondo cui, di fatto, esso coinciderebbe con la continuità di una funzione), che viene caratterizzato dalle indennità speciali.

Sottolineo, inoltre, che è la prima volta che viene affidato ai due rami del Parlamento un provvedimento contenente disposizioni di natura economica per il personale militare. Per la prima volta ci viene presentato un provvedimento che completa le caratteristiche della rappresentanza militare nel senso che, essendo giunta nel pieno delle proprie funzioni, essa parteciperà ad un rapporto contrattuale con l'amministrazione cui appar-

tiene uscendo così dal limbo di una rappresentanza che non si capiva bene su quali argomenti potesse rivolgere le proprie attenzioni e che si caratterizzava come qualcosa di diverso e di lontano da una vera rappresentanza del personale.

Auspico che il Governo si faccia promotore rapidamente di un provvedimento che recepisca le « code » contrattuali che devono essere ricontrattate nel rapporto tra il Governo ed il COCER per essere portate avanti dopo che saranno stati sciolti tutti i nodi esistenti con l'amministrazione del tesoro.

Questo è l'invito che esprimiamo perché questi emendamenti, che abbiamo accolto come « code » contrattuali di un rapporto tra il COCER e l'amministrazione della difesa, diventino delle vere « code » contrattuali tra il COCER e l'amministrazione dello Stato, cioè tra il Governo e la rappresentanza del personale. Sollecitiamo, pertanto, la rapida approvazione di un provvedimento che recepisce questa « coda » aggiuntiva, perché abbiamo potuto constatare che il tentativo di risolverla per le vie brevi sul piano dei rapporti tra la Commissione – che spesso subisce condizionamenti governativi – ed il Governo mi sembra una via difficile ed ostica. Credo che queste « code » contrattuali debbano essere ricondotte nell'ambito di un rapporto interno tra il Governo e la rappresentanza sindacale (potrebbero essere incluse, per esempio, in un ordine del giorno).

Per quanto riguarda le osservazioni sul personale di leva, riterrei opportuno tenere separato il problema del quadro permanente, in cui si configura un vero e proprio rapporto di lavoro con l'amministrazione della difesa, da quello della coscrizione obbligatoria, perché quest'ultimo è più flessibile, mentre, invece, il primo rimane duraturo. Ritengo che questa valorizzazione del quadro permanente sia particolarmente importante alla vigilia di una revisione del modello nazionale di difesa, perché sarà proprio sul quadro permanente che la mobilità e la reattività del sistema della difesa potrà fare, in futuro, affidamento.

È opportuno procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento perché il tempo parlamentare generale stringe, ragion per cui il modo migliore per sottolineare l'importanza di questa novità e per manifestare il nostro apprezzamento verso il ministro della difesa è quello di una celere approvazione del provvedimento, sul quale tutti i gruppi hanno espresso la propria visione.

STELIO DE CAROLIS, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero, in primo luogo, esprimere il mio rammarico, non solo dal punto di vista personale, per il fatto che alla discussione odierna, intervenuta a conclusione del lungo *iter* del disegno di legge che recepisce il contratto delle forze armate, non sia presente il ministro Martinazzoli, al quale vengono giustamente attribuiti numerosi meriti nella conduzione del dicastero della difesa.

Fra tali meriti, vorrei richiamare all'attenzione della Commissione in primo luogo quello di avere rivalutato la rappresentanza militare, in un momento in cui essa era in forte declino, proprio in coincidenza con il decennale dell'istituzione della rappresentanza stessa.

Un secondo merito del ministro Martinazzoli è quello di avere portato a compimento il contratto delle forze armate, che rappresenta l'unica, vera, grande novità nel settore delle forze armate, che finora si è trovato in una situazione abbastanza incerta.

Quando, all'inizio del mese di settembre del 1989, iniziai, su invito dello stesso ministro, le difficili trattative per affrontare il problema del contratto delle forze armate, il COCER avanzava due richieste preliminari. La prima era quella della contestualità fra la conclusione del contratto per il personale militare e di quella dei contratti per tutte le altre categorie del pubblico impiego, essendo noto che in passato, molto spesso, alle forze armate venivano destinate le risorse non ancora impegnate dopo la conclusione delle trattative con tutte le altre categorie del pubblico impiego.

La seconda richiesta, che appariva quasi un miraggio, era quella della fissazione di un orario di lavoro, nel pieno rispetto del limite delle 36 ore settimanali. Non solo questi due obiettivi sono stati raggiunti, ma, in molti casi, si è andati addirittura oltre, fino alla firma, nel mese di dicembre, degli accordi recepiti nel disegno di legge in esame, che comportano tutta una serie di novità. Credo, dunque, che tale risultato – che ha permesso di colmare un obiettivo ritardo delle forze armate rispetto alle altre categorie del pubblico impiego – vada a merito del ministro Martinazzoli e del Governo.

Ovviamente, quando si conclude un contratto così innovativo, non tutti i comparti delle forze armate possono trovare piena soddisfazione, ma il fatto stesso che al personale militare sia stata riconosciuta la dignità di un contratto di lavoro renderà possibile, compiendo i passi indicati dal relatore – le cui posizioni il Governo condivide pienamente così come concorda con gli orientamenti espressi dall'onorevole Tassone e da coloro che sono intervenuti – rispondere, in futuro, alle esigenze delle categorie che oggi non sono ancora pienamente soddisfatte. Dunque, il Governo giudica in maniera positiva il fatto che si possa pervenire all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

A questo punto, prima di concludere il mio intervento, vorrei fare riferimento al ministro della difesa. Egli, quando mi sono recato a salutarlo nel corso della mattinata, mi ha invitato ad essere presente in Commissione per seguire il provvedimento relativo al contratto per le forze armate affinché, tra la giornata di oggi e la prossima settimana, questo potesse essere approvato.

A conclusione del mio intervento, vorrei esprimere il mio sincero auspicio che il ministro Martinazzoli ritorni sulla sua decisione di dimettersi.

PRESIDENTE. Credo che il relatore abbia interpretato il pensiero di tutti i membri della Commissione in relazione alla collaborazione che il ministro Martinazzoli ci ha offerto durante la sua permanenza al Ministero della difesa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Nuovi stipendi).

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

a) livello quinto ..... lire 10.081.000;

b) livello sesto ..... lire 11.331.000;

c) livello sesto-*bis* .. lire 12.331.000;

d) livello settimo ... lire 13.331.000;

e) livello ottavo ..... lire 15.531.000;

f) livello ottavo-*bis* . lire 17.084.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto ..... lire 354.600;

b) livello sesto ..... lire 385.600;

c) livello sesto-*bis* ..... lire 436.100;

d) livello settimo ..... lire 486.600;

e) livello ottavo ..... lire 512.000;

f) livello ottavo-*bis* ..... lire 563.200.

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto ..... lire 1.668.600;

b) livello sesto ..... lire 1.815.200;

c) livello sesto-*bis* .... lire 2.052.850;

d) livello settimo ..... lire 2.290.500;

e) livello ottavo ..... lire 2.410.000;

f) livello ottavo-*bis* .. lire 2.715.500.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto ..... lire 2.800.000;

b) livello sesto ..... lire 3.050.000;

c) livello sesto-*bis* .... lire 3.450.000;

d) livello settimo ..... lire 3.850.000;

e) livello ottavo ..... lire 4.050.000;

f) livello ottavo-*bis* .. lire 4.563.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

(È approvato).

ART. 2.

(Retribuzione individuale di anzianità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto ..... lire 288.000;

b) livello sesto ..... lire 330.000;

c) livello sesto-*bis* ..... lire 357.000;

d) livello settimo ..... lire 384.000;

e) livello ottavo ..... lire 462.000;

f) livello ottavo-*bis* ..... lire 508.200.

2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

(È approvato).

ART. 3.

(Effetto dei nuovi stipendi).

1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

ART. 4.

(Assegno funzionale).

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefici previsti all'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Omogeneizzazione stipendiale).

1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
	—	—
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	—	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	19 anni di servizio	29 anni di servizio
	—	—
a) tenente	2.100.000	2.700.000
b) capitano	2.100.000	2.700.000
c) maggiore	2.800.000	4.500.000
d) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata, con le relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3 precedenti, agli ufficali delle forze armate appartenenti a ruoli o corpi per i quali è richiesto il titolo di laurea con durata del corso legale superiore a 4 anni, l'anzianità di servizio di 15 e 25 anni da tenente, di cui ai predetti commi 1 e 3, è ridotta in misura pari alla differenza tra la durata legale del corso di

laurea più le eventuali abilitazioni obbligatorie e la durata convenzionale di anni 4.

5. Qualora i benefici previsti dal comma 3 del presente articolo entrino nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, il beneficio di cui al comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è calcolato sulla base dello stipendio maturato nel grado effettivamente rivestito due giorni prima della cessazione dal servizio, senza il beneficio di cui al predetto comma 3.

6. Il beneficio di cui al comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuito con le stesse modalità di cui al comma 4 anche ai colonnelli e generali destinatari della promozione di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché ai colonnelli dei ruoli normali in servizio permanente effettivo esclusi dalla promozione di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

7. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che recepisce le condizioni poste dalla V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Omogeneizzazione stipendiale).

1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
	—	—
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	—	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	19 anni di servizio	29 anni di servizio
	—	—
a) tenente	2.100.000	2.700.000
b) capitano	2.100.000	2.700.000
c) maggiore	2.800.000	4.500.000
d) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipen-

dio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di 6 scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Rivalutazione indennità operative).

1. Le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990; del 15 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990; del 20 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° luglio 1990.

(È approvato).

ART. 7.

(Indennità di rischio da radiazioni).

1. Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. L'indennità spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rota-

zione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello stesso comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

(È approvato).

ART. 8.

(Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità).

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a lire 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Indennità militare).

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) ufficiali e sottufficiali lire 75.000;

b) sergenti, appuntati, carabinieri e finanzieri lire 30.000.

2. A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° ottobre 1990 è concessa una maggiorazione stipendiale ai gradi e nelle misure mensili appresso indicate:

maresciallo capo: 80.000;

maresciallo maggiore: 80.000;

maresciallo maggiore « A »: 90.000;

tenenti e capitani provenienti da carriere diverse con più di 20 anni di servizio: 90.000;

capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: 90.000.

4. La maggiorazione di cui al comma 3 è riassorbita all'atto del riordinamento delle carriere ai sensi del comma 1 del successivo articolo 13.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che recepisce le condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Indennità militare).

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensiona-

bile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) ufficiali e sottufficiali lire 75.000;

b) sergenti, appuntati, carabinieri e finanzieri lire 30.000.

2. A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: lire 250.000;

b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: lire 250.000;

c) capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: lire 250.000.

9. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Orario delle attività giornaliere).

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in 36 ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per l'eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti, negli stati di previsione di spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile, due appositi capitoli il cui stanziamento verrà determinato in sede di bilancio annuale secondo i criteri successivamente specificati. Per l'anno 1990 tale stanziamento potrà essere incrementato in sede di assestamento del bilancio. Con decreti dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte nonché alle particolari situazioni delle forze al di fuori del territorio nazionale, saranno stabiliti per il personale militare i numeri massimi individuali delle ore da retribuire ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza alla condizione posta nel parere della V Commissione:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Orario delle attività giornaliere).

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in 36 ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Fondo di previdenza).

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono iscritti retroattivamente al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » a decorrere dal giorno in cui si sia venuto ad instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio diverso e successivo rispetto a quello di leva o di prima nomina.

2. Il Fondo di previdenza e credito provvederà a valutare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i servizi predetti ed il relativo onere, qualora i servizi medesimi non siano stati riscattati dagli interessati, sarà posto a carico dell'erario, previa detrazione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi del quarto comma del presente articolo.

3. Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano riscattato sulla base della preesistente normativa i periodi di servizio sopra menzionati, l'amministrazione di appartenenza procederà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, al rimborso, su documentata istanza degli interessati, delle somme versate all'ENPAS, previa detrazione dei contributi obbligatori dai medesimo dovuti.

4. Per i periodi valutabili ai sensi dei commi 2 e 3, sarà posto a carico degli iscritti, a titolo di contributo obbligatorio, una somma forfettariamente determinata per gli ufficiali ed i sottufficiali, per ciascun mese di servizio utile.

5. Sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nei confronti del personale già cessato dal servizio.

6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti la materia disciplinata dai precedenti commi sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

7. Le somme dovute a titolo di prestazione o di restituzione di contributi non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Scatti stipendiali).

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:

« 15-*bis*. Ai sottufficiali delle forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori "A" ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti dell'ultimo stipendio effettivamente in godimento comprensivo degli assegni di anzianità in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivamente prestato. Di detto

beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ».

2. I criteri di calcolo dei predetti sei scatti di applicano altresì con riferimento all'analogo beneficio previsto dal nuovo comma dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, relativamente agli ufficiali sino al grado di tenente colonnello.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Scatti stipendiali).

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ».

12. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Prima di passare all'esame degli articoli 13 e 14 nel testo approvato in sede referente, ricordo che essi risultano identici agli articoli 11 e 12 del testo originario del disegno di legge n. 4855.

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Norme transitorie).

1. Per il personale di cui all'articolo 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di Polizia.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisirà il parere di un'apposita Commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sarà proposto per le Forze di Polizia.

3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli

altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.

(È approvato).

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 222 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 maggio 1990, n. 123, ed in lire 874 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Zamberletti, Caccia, Gasparotto, Tassone, Mannino Antonino, Alberini, Savio, Meleleo e Galante hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione della Camera dei deputati,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4855, recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare;

espresso il suo apprezzamento per la sostanza dell'accordo sottoposto al suo esame e per la forma che configura una pienezza di funzioni della rappresentanza del personale militare;

auspicato che la via intrapresa possa continuare senza incertezze

impegna il Governo

ad adottare una specifica iniziativa legislativa intesa a recepire, previo confronto con gli organismi di rappresentanza, i contenuti normativi già approvati in sede referente dalla Commissione e che, causa gli attuali vincoli di bilancio, non hanno potuto trovare accoglimento ».

0/4855/IV/1

STELIO DE CAROLIS, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dichiaro, a nome del governo, di accogliere l'ordine del giorno Zamberletti ed altri.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione del loro ordine del giorno.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore.* Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Zamberletti ed altri 0/4855/IV/1, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

SALVATORE MELELEO. Mi limiterò a poche parole per estrinsecare – anche se con qualche sorpresa ed amarezza – la soddisfazione mia e, penso, di tutti i colleghi della Commissione per il licenziamento, in questo ramo del Parlamento, del disegno di legge n. 4855.

Con quest'atto non abbiamo esaurito totalmente le richieste, giuste anche se complesse, provenienti dalla categoria. Permangono infatti alcune imperfezioni, omissioni e discriminazioni.

La necessità di dare un'obiettiva risposta ai soggetti interessati e la volontà di farlo prima dell'interruzione dei lavori parlamentari, in coincidenza con la pausa estiva dei nostri lavori, possono in alter-

nativa confortarci, nella speranza comunque che qualche lacuna possa, nel prosieguo e con calma, essere ripianata.

Il gruppo della democrazia cristiana rimane convinto, conoscendo gli ideali che hanno sempre contraddistinto l'istituzione militare, di non aver eliminato con quest'atto tutte le cause del disagio e del malumore che si riscontrano nelle forze armate e nelle contestazioni delle relative rappresentanze. Siamo, altresì, convinti di avere però conferito un doveroso riconoscimento ed un'attenzione diversa – che serviranno anche da sprone – ai militari in questo importante, ma delicato, momento di riforme e di nuovi modelli di difesa.

Nella speranza che si dia quanto prima soluzione alle questioni rimaste sul tappeto, ci dichiariamo soddisfatti ed esprimiamo il nostro pieno assenso al disegno di legge n. 4855.

MICHELE GALANTE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, che è atteso da tempo, innovativo e di grande significato. Infatti, esso pone le premesse per un nuovo regime, sia sul piano contrattuale in quanto tende ad un pieno riconoscimento del ruolo negoziale del COCER, sia su quello legislativo perché apre la strada ad un processo di delegificazione sottraendo questa Commissione al ruolo, improprio, di amministratrice dei problemi militari.

Già altri colleghi hanno richiamato l'attenzione sugli importanti istituti introdotti dal contratto delle forze armate: la determinazione dell'orario di lavoro, la rivalutazione dell'indennità operativa e di rischio nonché dell'assegno funzionale, una più pronunciata omogeneizzazione e miglioramenti stipendiali. Ritengo che tali misure pongano le basi per un pieno esercizio dei diritti del cittadino anche nell'ambito del mondo militare.

Al di là di tali considerazioni, vorrei sottolineare che il nuovo contratto deve rappresentare il primo tassello di un processo riformatore più profondo, che interessa questa Commissione ed il Parlamento nel suo complesso. I provvedimenti votati ieri dal Senato sulla leva, la definizione di un nuovo modello di difesa (oggetto attualmente di un'indagine conoscitiva di questa Commissione), le dichiarazioni rese durante il vertice NATO di Londra, dieci giorni fa, il dibattito che si svolge anche in questa sede sulla ristrutturazione dei vertici delle forze armate, il problema della riforma dei codici e di un nuovo modello del personale militare sono importanti questioni sulle quali la Commissione è chiamata a cimentarsi per dare vita ad una seria opera di modernizzazione e di riforma.

Ovviamente, non ci nascondiamo i limiti del provvedimento, sottolineati nei loro interventi dai rappresentanti del mio gruppo, legati al fatto che il provvedimento stesso viene votato, in pratica, alla vigilia di un nuovo contratto dall'*iter* travagliato. Si tratta di limiti ed omissioni derivanti, altresì, dalla reiezione da parte della Commissione bilancio delle integrazioni approvate da questa Commissione in sede referente, da cui consegue l'esclusione dagli effetti del provvedimento in esame dei sottufficiali. Si tratta di limiti che scperiamo vengano superati. A tale fine, incalzeremo il Governo.

In conclusione, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 4855, con l'auspicio che esso possa essere licenziato anche dall'altro ramo del Parlamento prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge « Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare » (4855):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato *sì*	30
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Agrusti, Alberini, Andreoli, Artese, Bisagno, Caccia, Capecchi, Costa, Dutto, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Gorgoni, La Valle, Lusetti, Mannino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Perrone, Pisanu, Rabino, Rivera, Savio, Stegagnini, Tassone, Trabacchini, Zamberletti, Zolla e Zoppi.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 1° ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO